

ra forzata e a crocchignole, miscela di colori per ogni singolo lavoro; e che effettivamente ne eseguisca alcuni.

Nei lavori in capelli sia in grado di eseguire: tessitura, montatura di trecce e ricetti, impiantazione di capelli a uncinetto su tulle, garza, tutte in capelli, riga, « pique » forme varie di davanti, trasformazioni parrucche per uomo e donna, pettinatura all'acqua dei vari lavori in capelli, applicazioni di tutti i lavori sulla testa della cliente, e pettinatura a manichini, per vetrina; ed effettivamente ne eseguisca alcuni.

Nei lavori di cabina sia in grado di eseguire: acconciature di tutte le epoche, e relative truccature, arricciatura permanente dei capelli con o senza macchina, applicazioni di tinture e decolorazione la cui miscela, da esso preparata, deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica dei capelli ed alle necessità fisiologiche della cliente, pettinatura fantasia eseguita su capelli lunghi o corti, ondulazione al ferro su capelli lunghi o corti, esecuzione di acconciatura da modelli, disegni, stampe o fotografie, ondulazione all'acqua su capelli lunghi o corti, ondulazione al ferro su capelli lunghi o corti, lavatura della testa, taglio di capelli, abbruciatura delle punte, e massaggi alla testa con lozioni od olii speciali; ed effettivamente ne eseguisca alcuni.

L'acconciatore per signora o parrucchiere per signora specializzato deve avere nozioni di tricologia.

E' considerato lavorante acconciatore di 1° categoria, il personale che sia in grado di eseguire le seguenti lavorazioni: arricciatura permanente di capelli con o senza macchina, applicazione di tinture e decolorazioni (come detto per il lavorante specializzato), arricciatura fantasia, capelli lunghi o corti, riproduzione di acconciature da modelli, disegni, stampe o fotografie, posa di posticci (lavori in capelli, ondulazione al ferro, su capelli lunghi o corti, lavatura dei capelli, taglio, abbruciatura delle punte, massaggi alla testa, frizioni); e che effettivamente ne eseguisca alcuno.

E' considerato lavorante acconciatore di 2° categoria il personale che sia in grado di eseguire le seguenti lavorazioni: assistente alle permanenti, acconciature fantasia semplici su capelli corti, ondulazione al ferro su capelli lunghi o corti, ondulazione ad acqua su capelli corti, lavatura della testa, taglio, abbruciatura delle punte, frizioni e massaggi alla testa; e che effettivamente ne eseguisca alcune.

E' considerato lavorante parrucchiere per signora di 3° categoria il personale che sia in grado di eseguire le seguenti lavorazioni: ondulazione al ferro su capelli corti, messa in piega, esclusa quella immediata dopo la permanente, lavatura della testa, taglio, massaggio alla testa.

B) Parrucchiere per uomo

E' considerato lavorante parrucchiere specializzato il lavorante capace di eseguire a perfezione le mansioni del lavorante di prima categoria, e che eseguisca applicazioni di tinte liquide ed abbia nozioni di tricologia.

E' considerato lavorante parrucchiere di prima categoria, il lavorante capace di tagliare la barba intera con sola forbice in tutte le forme, che sappia eseguire il taglio dei capelli di qualunque foggia, l'abbruciatura delle punte, la rimessa in

ordine delle pieghe naturali, il taglio dei capelli per bambini, massaggi manuali o con mezzi meccanici.

E' considerato lavorante parrucchiere di seconda categoria, il lavorante che sappia eseguire correntemente il taglio dei capelli ed il taglio della barba, con rasatura sui lati e con sole forbici sul mento, il taglio di capelli per bambini e con perfezione la rasatura di barba.

E' considerato lavorante parrucchiere di terza categoria per uomo, il lavorante che non ha la competenza e l'abilità di quelli della prima e della seconda categoria, ma che eseguisce quanto del lavoro professionale il datore di lavoro o chi ne fa le veci ritiene potergli affidare, e che a tali mansioni sia effettivamente adibito;

E' considerato aiuto lavorante per uomo, colui che sa fare la barba e qualche taglio facile di capelli e che a tali mansioni sia effettivamente adibito.

C) Personale delle aziende miste

Per il personale delle aziende miste che disimpegna esclusivamente mansioni di acconciatura per signora dovrà farsi riferimento alla categoria anzi detta, sia per le qualifiche sia per l'importo della paga.

Al prestatore d'opera occupato presso un'azienda mista nella quale esplichino le due attività, per uomo e per signora, verrà corrisposta la maggiore paga alla quale avrebbe diritto per una delle due qualifiche per le singole attività svolte.

D) Altre categorie di personale.

a) manicure; b) pedicure; c) manicure, pedicure; d) manicure, massaggiatrice; e) manicure, pedicure, massaggiatrice; f) manicure, pettinatrice (lavatura di testa, assistente all'ondulazione permanente e ondulazione a ferro di capelli corti); g) garzone.

Le determinazioni circa le eventuali divergenze relative alla assegnazione della qualifica dei singoli lavoratori saranno prese, previo sopralluogo, da un organo tecnico composto da un rappresentante dell'Unione Provinciale Fascista degli Artigiani e dall'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio, presieduto da persona a ciò delegata dal Consiglio Coloniale dell'Economia Corporativa competente per territorio.

PAGHE

Art. 16. - La determinazione delle paghe corrispondenti alle categorie di lavoratori sarà stabilita nei singoli contratti integrativi provinciali.

Nei contratti integrativi provinciali saranno altresì stabilite le condizioni in base alle quali sarà effettuato il lavoro al domicilio del cliente.

MANCIE

Art. 17. - I contratti integrativi provinciali determineranno i criteri per la ripartizione delle mancie.

DEPOSITO DI GARANZIA

Art. 18. - A garanzia degli obblighi assunti dal lavorante secondo il presente contratto collettivo di lavoro il datore di lavoro ha facoltà di trattenere per ogni settimana per ogni dipendente una giornata di paga, sino al raggiungimento di sei giornate.

RECLAMI SULLA PAGA

Art. 19. - I reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente o sulla qualità della moneta devono essere fatti immediatamente all'atto della ricezione della paga.

MUTUALITA'

Art. 20. - I lavoratori dovranno essere iscritti obbligatoriamente alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al Commercio, sede della Libia.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21. - Ai lavoratori potranno essere inflitte le seguenti punizioni:

- multa fino a tre ore di salario;
- sospensione dal lavoro sino a tre giornate;
- licenziamento in tronco.

Le trattenute per risarcimento di danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione all'entità dei danni stessi.

I danni importanti trattenute per risarcimento dovranno essere contestati al prestatore d'opera.

I proventi delle multe, che non rappresentino comunque risarcimento di danni, dovranno essere versati alla Cassa Mutua Malattia non oltre i sette giorni dalla trattenuta.

MULTE E SOSPENSIONI

Art. 22. - Previa contestazione della mancanza dell'interessato, il datore di lavoro potrà infliggere la multa nei seguenti casi:

- allontanamento arbitrario dal lavoro;
- guasti colposi al materiale o ritardata comunicazione di eventuali guasti agli utensili e macchinari;
- fumare o introdurre bevande alcoliche nel negozio, senza permesso del datore di lavoro o di chi ne fa le veci;
- presentarsi al lavoro in istato di ubriachezza;
- ritardo nell'inizio, sospensione o anticipo nella cessazione del lavoro;
- offese ai compagni di lavoro;
- in genere in ogni mancanza che rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, ed alla sicurezza dell'azienda, nonché al regolare andamento del lavoro.

Nei casi di recidiva e maggiore gravità, si potrà applicare la sospensione di cui alla lettera b) dell'articolo precedente

LICenziAMENTO IN TRONCO

Art. 23. - Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità i dipendenti colpevoli di:

- insubordinazione verso il datore di lavoro o chi per esso;
- furti e danneggiamenti volontari al materiale;
- rifiuto di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
- esecuzione di lavoro a vantaggio proprio anche fuori dall'azienda;
- assenza non giustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte in un anno nei giorni seguenti i festivi;
- recidiva in qualunque delle colpe che abbia dato luogo all'applicazione della sospensione nei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nell'identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
- reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

Per il trattamento economico in caso di

bile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

- risse nell'azienda;
- omissioni e negligenze implicanti colpa grave; ed in genere mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

LICenziAMENTO O DIMISSIONI

Art. 24. - Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualsiasi momento, mediante preavviso di una settimana.

E' in facoltà delle parti di sostituire al periodo di preavviso il pagamento delle ore di lavoro mancati al compimento del periodo stesso.

Il licenziamento del personale, non per motivi disciplinari, non potrà avvenire nei trenta giorni antecedenti la Pasqua e il capodanno.

INDENNITA' DI LICenziAMENTO

Art. 25. - Al dipendente, dopo un anno di anzianità non interrotta, in caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 23 sarà corrisposta una indennità pari a tre giornate di paga normale, per ogni anno di anzianità di servizio.

Al personale in servizio all'entrata in vigore del presente contratto, sarà riconosciuto un massimo di anzianità a decorrere dal 28 Ottobre 1932-X qualora a tale data ne abbia una maggiore maturata presso l'azienda.

In caso di morte del dipendente una somma di misura eguale all'indennità di cui sopra sarà corrisposta al coniuge superstite o ai congiunti viventi a carico fino al quarto grado.

Verrà mantenuto il riconoscimento del massimo di anzianità più favorevole ai lavoratori, eventualmente stabilito nei vigenti contratti collettivi di lavoro provinciali.

DIRIGENTI SINDACALI

Art. 26. - Per il licenziamento ed il trasferimento dei lavoratori dirigenti sindacali le parti, in attesa della stipulazione di analogo contratto per la Libia, si richiamano al contratto collettivo interconfederale stipulato il 20 dicembre 1934-XIII, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, 1° aprile 1935, fasc. 113, allegato 663.

ASSEGNI SPECIALI

Art. 27. - Per il trattamento ai dipendenti iscritti al P. N. F., senza interruzione di data, anteriormente al 28 Ottobre 1922, per gli iscritti al P. N. F., che abbiano partecipato alla Marcia su Roma, e per i feriti per la Causa Fascista fanno riferimento al contratto collettivo stipulato fra le Associazioni Fasciste degli Artigiani e dei Lavoratori del Commercio in data 8 giugno 1938-XVI, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Governo della Libia.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI O IN SERVIZIO DELLA M. V. S. N.

Art. 28. - La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve di diritto il rapporto di lavoro, però al dipendente verrà corrisposto un compenso equivalente a quello che gli sarebbe spettato a titolo di indennità di licenziamento, di cui all'articolo 25.

Il richiamo alle armi o in servizio della M. V. S. N. non risolve il rapporto di lavoro, nè interrompe l'anzianità.

Per il trattamento economico in caso di

chiamata in servizio della M. V. S. N. in attesa della stipulazione di un apposito contratto, si richiama a quello stipulato fra le Associazioni Fasciste degli Industriali degli Artigiani e dei Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato il 3 agosto 1937-V n. 25582 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Governo della Libia nn. 11-12 del 1937-XV.

TRAPASSO DI AZIENDA

Art. 29. - Il trapasso e qualsiasi altra trasformazione dell'azienda non risolvono il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

In caso di fallimento dell'azienda, seguito dal licenziamento del personale, questo conserverà il diritto all'indennità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

APPRENDISTATO

Art. 30. - Per la regolamentazione dell'apprendistato valgono le seguenti norme:

A) I dipendenti di età inferiore agli anni 20, in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, conserveranno le qualifiche raggiunte. Comunque l'applicazione del presente contratto non potrà, in nessun caso, portare alcuna riduzione alle retribuzioni corrisposte alla data di entrata in vigore del contratto stesso.

B) L'apprendistato è ammesso per le seguenti categorie: lavoratori barbieri, parrucchieri e acconciatori per signora. Ultimo il periodo di apprendistato previsto dalle norme contrattuali vigenti.

C) L'apprendistato non può avere inizio prima dei 14 anni di età.

D) La durata massima dell'apprendistato fissato come segue:

apprendisti parrucchieri da uomo:

età 14 anni, durata 3 anni
» 15 » » 3 »
» 16 » » 2 »
» 17 » » 2 »
» 18 » » 1 »
» 19 » » 1 »

apprendisti parrucchieri per signora:

età 14 anni, durata 4 anni
» 15 » » 4 »
» 16 » » 4 »
» 17 » » 3 »
» 18 » » 2 »

Nel computo del periodo di apprendistato si terrà conto del servizio prestato, con la stessa qualifica, presso altre aziende.

E) Il periodo di prova per l'assunzione dell'apprendista è fissato in quindici giorni.

F) Il periodo di preavviso per il licenziamento è fissato in sei giorni.

G) Retribuzioni: per il primo quarto del periodo di apprendistato, senza salario; per il secondo quarto del periodo di apprendistato, il 25% della paga della categoria minima; per il terzo quarto del periodo di apprendistato, 50% della paga della categoria minima, per il quarto quarto del periodo di apprendistato, 75 per cento della paga della categoria minima.

H) Potranno assumere apprendisti gli artigiani che ne abbiano ricevuto l'autorizzazione dalla Unione Provinciale dell'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia.

La predetta Unione provvederà a da-

re comunicazione della autorizzazione concessa alla locale Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione sarà fatta con un modulo del tipo allegato al presente contratto; qualora dal datore di lavoro non vengano osservate le formalità di cui sopra, l'apprendista sarà considerato appartenente a tutti gli effetti all'ultima categoria prevista dalle norme contrattuali vigenti.

I) Il numero massimo di apprendisti per ogni azienda viene così fissato:

a) parrucchieri per signora: un apprendista per ogni azienda, due apprendisti per le aziende che occupano tre o più lavoratori;

b) barbieri e aziende miste: un apprendista per ogni azienda; due apprendisti per le aziende che occupano quattro o più lavoratori.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Art. 31. - Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d'opera interessati e i loro datori di lavoro o chi per essi.

Per le controversie individuali di lavoro, qualora non siano risolte, e per quelle collettive, saranno osservate le norme di legge vigenti.

DURATA DEL CONTRATTO

Art. 32. - Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dalla data di approvazione da parte del Governo della Libia, ed avrà la durata di un anno.

Qualora una delle parti non ne dia disdetta a mezzo di lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.

L'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia curerà il deposito del presente contratto collettivo coloniale dandone nel contempo conoscenza alle altre parti stipulanti.

Per l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia: G. QUADROTTA - N. BEL-LASSAL

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia: P. VASSURA - F. D'ALESSANTRO - A. MORELLI

Allegato (Modulo Tipo)

ASSOCIAZIONE FASCISTA DEGLI ARTIGIANI DELLA LIBIA UNIONE PROVINCIALE DI

Prot. N.

Alla Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio

Ai sensi dell'art. 30 del Contratto Coloniale di lavoro, stipulato il 1° luglio 1938-XVI, per i lavoratori barbieri, parrucchieri ed affini, dipendenti da aziende artigiane o cooperative similari, ci preghiamo autorizzarlo l'artigiano Sig.
con azienda in Via
ad assumere in qualità di apprendista (barbiere o parrucchiere)
con decorrenza dal di
il giovane di
di anni domiciliato in
Via

Il predetto apprendista ha già prestato servizio con la stessa qualifica, presso altre aziende per il periodo di mesi.

Il Segretario Provinciale

Il Datore di Lavoro

Accordo collettivo per il trattamento da farsi ai lavoratori del commercio richiamati in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG.

(Approvato con D. G. n. 16553 del 2 settembre 1938-XVI)

L'anno millenovecentotrentotto addì ventitre del mese di giugno in Tripoli nella sede dell'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia in Corso Vittorio Emanuele 208:

tra
l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia, rappresentata dal comm. ing. Carlo Bucchetti, Commissario, assistito dal cav. geom. Ferruccio Dal'Oglio, capo dell'Ufficio sindacale e dell'Associazione stessa;

l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia rappresentata dal comm. Guglielmo Quadrotta, Commissario;

l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia rappresentata dal comm. avv. Lorenzo Morelli, Commissario;

e
l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia rappresentata dal cav. uff. dr. Paolo Vassura, Commissario, assistito dal capo dell'Ufficio sindacale dell'Associazione stessa signor Adone Morelli;

sentiti
i rispettivi rappresentanti dei Sindacati Coloniali aderenti alle suddette Associazioni;

sentito
l'Ufficio Coloniale Fascista per la Cooperazione; ritenuto necessario regolare i rapporti economici dei lavoratori richiamati in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC., si è convenuto quanto segue:

Art. 1. - La chiamata in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. viene fatta con cartolina verde o con cartolina bianca.

La cartolina verde rappresenta il comando contenuto nel disposto di cui all'art. 1 del R. D. L. 20 agosto 1923 n. 1880 per cui il precettato ha l'obbligo di rispondere alla chiamata ed il datore di lavoro ha l'obbligo assoluto di lasciare il precettato in libertà, alla data ed all'ora stabilita e per tutto il periodo di tempo che l'autorità della Milizia riterrà necessario.

Il datore di lavoro prende cognizione

della chiamata a mezzo di un tagliando che gli viene rilasciato dall'autorità della Milizia.

A servizio ultimato la stessa autorità lo rende edotto della durata di esso.

La cartolina color bianco rappresenta un semplice invito al lavoratore di assumere servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. e un semplice invito al datore di lavoro di lasciare i dipendenti in libertà compatibilmente con le esigenze professionali.

Il lavoratore non può accettare l'invito senza il consenso del suo principale.

Questi deve dichiarare, nella cartolina di chiamata, che gli viene esibita dal lavoratore, se accorda o meno il richiesto permesso.

La cartolina color bianco deve sempre fissare la scadenza del servizio.

Accolto l'invito il servizio diviene obbligatorio fino alla scadenza prestabilita.

Scaduto il termine il richiamato è in libertà salvo che alla scadenza egli sia precettato con cartolina color verde.

I comandi della M. V. S. N. o dei FF. GG. CC. cureranno di spedire la cartolina di chiamata, tempestivamente, onde evitare repentine, dannose interruzioni nel lavoro delle aziende.

Art. 2. - In osservanza dell'art. 1 del R. D. L. 20 agosto 1923, n. 1880 il trattamento economico da farsi, da parte dei datori di lavoro, ai dipendenti impiegati (che beneficiano delle disposizioni di legge sul contratto d'impiego privato) allorché i medesimi sono chiamati in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. è quello stesso che le predette disposizioni prevedono in caso di richiamo alle armi nelle altre forze armate dello Stato.

Art. 3. - Si conviene che i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere per ogni giorno lavorativo dell'azienda i due terzi del guadagno complessivo giornaliero, calcolato sulla media della quindicina precedente alla chiamata ai prestatori d'opera allorché i medesimi sono chiamati in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. con cartolina verde limitatamente però ad un periodo complessivo di venti giornate lavorative all'anno.

Art. 4. - In esecuzione della lettera non solo ma dello spirito del disposto di cui all'articolo 1 del R. D. L. 20 agosto 1923 n. 1880, il richiamo nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. non può dare motivo a licenziamenti né applicazioni di condizioni di lavoro diverse e più gravose di quelle cui gli impiegati ed i prestatori di opera sono normalmente soggetti per causa ed in compenso del minor rendimento che i medesimi abbiano a produrre in conseguenza del loro richiamo in servizio nella M. V. S. N. o nei FF. GG. CC. anche se la durata di tale servizio (che sarà tuttavia contenuta nei limiti dello stretto indispensabile) abbia a superare i termini, oltre i quali i datori di lavoro sono sciolti dall'obbligo di una qualsiasi retribuzione finanziaria.

Art. 5. - Le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno previe intese col Comando Gruppo Legioni Libiche della M. V. S. N. o col Comando dei FF. GG. CC. per l'applicazione del presente accordo alle situazioni inerenti ai particolari rapporti di prestazione di opera.

Art. 6. - Le eventuali controversie inerenti all'applicazione del presente accordo saranno risolte in via conciliativa tra le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 7. - Il presente accordo entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Governo della Libia.

Art. 8. - L'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia curerà il deposito dandone nel contempo comunicazione alle parti stipulanti.

Per l'Associazione Fascista dei Commercianti della Libia: Il Commissario C. BUCCHETTI.

Per l'Associazione Fascista degli Artigiani della Libia: Il Commissario G. QUADROTTA.

Per l'Associazione Fascista dei Professionisti ed Artisti della Libia: Il Commissario L. MORELLI.

Per l'Associazione Fascista dei Lavoratori del Commercio della Libia: Il Commissario P. VASSURA.

Per l'Ufficio Coloniale Fascista della Cooperazione: A. ORTISI.

Solo con il lavoro e con la collaborazione fra tutti gli elementi della produzione si aumenterà il benessere individuale.

MUSSOLINI

Convenzione per l'assistenza ostetrica a favore delle iscritte e delle mogli degli iscritti alla Cassa Mutua Malattie dei Lavoratori dell'Industria

L'anno 1938-XVI, addì 20 luglio, in Tripoli d'Africa tra il Sindacato Coloniale Fascista delle Levatrici, rappresentato dalla sua Presidente Signora Cortellaro Maria in Violillo, assistita dall'avvocato Morelli comm. Lorenzo, Commissario dell'Associazione Fascista dei Professionisti e Artisti, e la Cassa Mutua Malattie Lavoratori dell'Industria e dell'Artigianato della Libia, rappresentata dal suo Presidente ing. Lanino Luciano, assistito dal Direttore dott. Amadio Secondo, si è stipulata la presente convenzione — che sostituisce quella stipulata il 1. maggio 1937-XV e apporta le parziali modifiche, a quella del 11 aprile u. s. richieste dall'on. Governo della Libia in data 16 corr. — che regola le prestazioni delle Levatrici, in tutto il territorio della Libia, a favore delle iscritte e delle mogli degli iscritti alla Cassa Mutua suddetta.

ART. 1.

L'assistenza ostetrica per conto della Cassa Mutua è affidata, in tutti i Comuni della Libia, sia alle libere esercenti che alle Levatrici condotte iscritte al Sindacato Coloniale Fascista delle Levatrici. A tal uopo la presente Convenzione sarà, a cura della Cassa, comunicata a tutte le Levatrici iscritte al Sindacato Coloniale.

La Levatrice che intenderà accettarla dovrà sottoscrivere la scheda contenente la formula relativa e spedire detta scheda per lettera raccomandata alla Cassa che, raccolte le adesioni individuali, compilerà un elenco che rimetterà, per conoscenza, al Sindacato Coloniale Fascista delle Levatrici e alle iscritte alla Cassa avvertendole che non sarà consentita la scelta della Levatrice tra quelle il cui nome non sia compreso nell'elenco suddetto. L'accettazione vale per il periodo di durata della presente Convenzione e si intenderà confermata se non disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza dell'impegno.

La Cassa si riserva la facoltà di escludere dalle prestazioni per le proprie assistite, per tutta la durata della Convenzione, quelle Levatrici che non l'avessero accettata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

ART. 2.

Fra la Cassa Mutua e le Levatrici non interverranno rapporti d'impiego ma solo di libera professione, anche quando, gli onorari fossero corrisposti a forfait annuo o mensile.

ART. 3.

La Cassa Mutua si riserva la facoltà di esonerare dal servizio quelle Ostetriche che fossero ritenute incompatibili con il servizio stesso, previa contestazione degli addebiti e sentito il parere del Sindacato Coloniale Fascista delle Levatrici.

ART. 4.

Nulla può pretendere la Levatrice dalla iscritta o dalla moglie dell'iscritto alla Mutua né dalla famiglia dell'interessata per le cure prestate nei limiti stabiliti dall'art. 6.

ART. 5.

Il compenso viene stabilito a forfait in lire 100 (Cento). Alle Levatrici residenti in località distanti oltre quattro chilometri dalla dimora della puerpera, sarà corrisposta una maggiorazione del 20% a titolo di rimborso spese di trasporto.

ART. 6.

La somma suindicata è comprensiva di tutte le eventuali visite, assistenze, veglie e cure stabilite dalle voci che sono esposti nella tariffa minima ufficiale delle prestazioni della Levatrice in vigore presso il Sindacato Coloniale. La cura del puerperio si intende obbligatoria fino al nono giorno.

ART. 7.

L'assistenza dell'aborto verrà compensata come quella del parto. Nei casi in cui la Levatrice venisse chiamata ad abortito totalmente esplicito, le verranno pagate le visite di puerperio in ragione di L. 5 per ogni visita prescritta dal medico.

ART. 8.

Il compenso della Levatrice verrà liquidato dalla Cassa alla fine di ogni bimestre.

ART. 9.

Per ottenere il pagamento del compenso la Levatrice dovrà rilasciare alla puerpera l'apposito certificato, distribuito a cura della Mutua, completamente e chiaramente compilato in ogni sua parte. La Levatrice lo rimetterà insieme al certificato di nascita del neonato, alla Cassa Mutua che curerà direttamente il relativo pagamento.

ART. 10.

Lo sconto del 50%, da parte della Levatrice, sarà dato per quelle prestazioni che non rientrano nel periodo dei nove giorni di cui all'articolo 6 e che sono a carico delle interessate.

ART. 11.

Si precisa che nel mentre per le iscritte la Mutua concede anche le prestazioni mediche-chirurgiche, ospedaliere e farmaceutiche necessarie, per le mogli degli iscritti l'assistenza è limitata al pagamento della Levatrice e alle eventuali visite e cure negli Ambulatori della Mutua.

ART. 12.

La Cassa Mutua poi, allo scopo di disciplinare l'opera delle Ostetriche, potrà demandare al Capo dei servizi sanitari l'incarico di eseguire sopralluoghi ed ispezioni per diretti accertamenti, senza obbligo di preavvertire la Levatrice curante.

ART. 13.

La presente Convenzione entra in vigore il 21 aprile 1938-XVI e scadrà il 31 dicembre 1939-XVII e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo, e così di anno in anno, se una delle parti non l'avrà disdetta, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 28 del R. D. 29 aprile 1935-XIII.

p. Il Sindacato Coloniale Fascista delle Levatrici: MARIA CORTELLARO.

p. La Cassa Mutua Malattie Lavoratori Industria e Artigianato della Libia: LUCIANO LANINO.

Efficienza del movimento cooperativo e mutualistico in Libia nel mese di luglio 1938-XVI

Numero d'ordine	ENTI COOPERATIVI	ORGANISMI ESISTENTI		VARIAZIONI		ORGANISMI		Numero del soci alla fine del mese di luglio 1938-XVI	Capitale sociale alla fine del mese di luglio 1938-XVI	Fondo riserva alla fine del mese di luglio 1938-XVI
		Alla fine del mese precedente	Alla fine del mese di luglio 1938-XVI	in +	in -	aderenti	non aderenti			
1	Cooperative di consumo	3	4	1	—	4	—	1934	314.400,—	—
2	Cooperative elettriche	4	4	—	—	4	—	73	120.000,—	25.000,—
3	» di produzione o lavoro	1	2	1	—	2	—	30	30.000,—	600,—
4	» fra pescatori	2	2	—	—	2	—	35	10.000,—	300,—
5	» di trasporto	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	» di trasporti marittimi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	» di lavoro agricolo	6	6	—	—	6	—	213	40.000,—	71.385,70
8	» edilizie	2	2	—	—	2	—	1891	222.700,—	124.490,—
9	Consorzi Agrari	1	1	—	—	1	—	174	241.300,—	761.480,—
10	Cantine Sociali	1	1	—	—	1	—	—	—	—
11	Latterie Sociali	1	1	—	—	1	—	—	—	—
12	Cooperative ortofrutticole	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cooperative fra artigiani	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Essiccatoi cooper. di fertilizzanti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Fabbriche	—	—	—	—	—	—	758	213.885,85	24.105,—
16	Oleifici cooperativi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Mutue agrarie assicurazioni bestiame	3	3	—	—	3	—	—	—	—
18	Società di mutuo soccorso	1	1	—	—	1	—	—	—	—
19	Cons. Bolognese cooperative costruz. e trasporti	—	1	1	—	1	—	—	—	—
20	Centrale del latte	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		25	28	3	—	27	1	5038	1.192.285,85	1.007.570,70

Cooperative mutue in liquidazione N. 1.
Cooperative mutue già liquidate N. —
Cooperative con gestione Commissariale N. 5.

Estensione alla Libia della legislazione relativa all'esercizio della professione forense

(R. D. L. 11 aprile 1938-XVI, n. 1092)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, anno XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ravvisata la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni sulla disciplina delle professioni di avvocato e procuratore in Libia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ART. 1.

Sono estesi in Libia: il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934-XII, numero 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore ed il R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, portante le norme di attuazione; il R. decreto 20 dicembre 1934-XIII, n. 2128, sulle divise degli avvocati e procuratori; la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1003, per l'ammissione all'esercizio professionale dinanzi alla Corte di cassazione ed altre giurisdizioni, ed il R. decreto 9 luglio 1936-XIV, numero 1482, contenente le norme di situazione della legge predetta.

Tali disposizioni s'intendono estese in quanto applicabili e con le modificazioni contenute negli articoli seguenti, salvo quanto dispongono l'ordinamento giudiziario della Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, numero 2167, e le relative norme di esecuzione approvate con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2168.

ART. 2.

Gli avvocati e i procuratori iscritti in uno degli albi della Libia possono esercitare la professione davanti la Corte di appello, i tribunali, le sezioni di tribunale e le giudicature della Libia.

ART. 3.

La nomina dei membri componenti il comitato, nella ipotesi prevista nell'ultimo capoverso dell'art. 14 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, in relazione all'art. 14 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2006, sull'ordinamento sindacale della Libia, spetta al Governatore generale.

ART. 4.

La vigilanza sull'esercizio per le professioni di avvocato e procuratore in Libia spetta al Ministro per l'Africa Italiana, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei capi della Corte di appello.

ART. 5.

Gli albi riveduti ai sensi dell'art. 16 del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati, oltre che ai Ministri ed agli Uffici indicati nel secondo capoverso dell'articolo suddetto, al Ministro per l'Africa Italiana ed al Governatore generale.

ART. 6.

Ai sensi dell'art. 18 — ultimo capoverso — del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, numero 1578, è equiparato alla pratica anche il servizio prestato, per almeno due anni, in Libia od in Africa Orientale Italiana dai funzionari coloniali del ruolo di Governo con grado non inferiore a quello di consigliere di Governo e che siano muniti di laurea in giurisprudenza.

ART. 7.

Il numero dei procuratori è limitato in ciascun albo. Nel mese di giugno di ogni anno, i Direttori dei Sindacati degli avvocati e procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Governatore generale il numero di coloro che potrebbero essere ammessi, nell'annuario seguente, negli albi dei procuratori di ciascuno tribunale della Libia.

Il Governatore generale, entro il successivo mese di agosto, stabilisce il numero massimo dei procuratori che potranno essere iscritti, nell'annuario seguente, negli albi suddetti.

Con lo stesso provvedimento, ove occorra, sarà bandito il concorso e saranno indicati i giorni in cui dovranno aver luogo i relativi esami.

Il bando di concorso deve essere comunicato dal Governatore generale ai Ministri dell'Africa Italiana e della grazia e giustizia i quali, nel successivo mese di settembre, ne cureranno la pubblicazione in due numeri successivi del rispettivo Bollettino Ufficiale.

Il bando di concorso sarà pubblicato altresì nel Bollettino Ufficiale della Libia.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti non può essere minore di giorni quaranta dall'ultima pubblicazione.

Le domande devono essere indirizzate al Governatore generale insieme con tutti i documenti. Spirato il termine e non oltre la fine del mese di novembre, il Governatore generale trasmetterà le domande pervenute al presidente della Corte di appello.

ART. 8.

Gli esami di concorso per la professione di procuratore hanno luogo presso la Corte di appello di Tripoli.

Il tema è dato dalla Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Governatore generale ed è formata da un magistrato della carriera giudicante di grado non inferiore al 5°, che la presiede, da un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al 6°, da un professore di materie giuridiche presso un'università, un istituto superiore o un istituto medio della Libia, da due procuratori, designati dal Direttorio del Sindacato di Tripoli tra i procuratori aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni ed appartenenti al momento della nomina all'albo presso il suddetto sindacato.

Esercita le funzioni di segretario in cancelliere della Corte di appello nominato dal presidente della Corte stessa.

ART. 9.

Nella formazione della graduatoria, di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, anno XII, n. 1578, è titolo preferenziale l'esame orale su materia di diritto coloniale, superato con successo dal candidato. Detto titolo segue immediatamente quello di cui al n. 4 dell'art. 23 suddetto.

ART. 10.

Hanno diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il tribunale ove abbiano la loro residenza, in eccedenza al numero fissato, tutti coloro che hanno i titoli di cui all'art. 30 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, numero 1578, e senza limitazione di numero, gli ex segretari generali di governo dell'Amministrazione coloniale con tre anni di anzianità nel grado ovvero con quindici anni di servizio nell'Amministrazione stessa e che siano muniti di laurea in giurisprudenza.

ART. 11.

Della riduzione dei termini, prevista dal secondo capoverso dell'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, beneficiano anche gli ex segretari generali di governo, di cui al precedente art. 10.

ART. 12.

La sorveglianza sugli esami di procuratore, ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, è esercitata dal Governatore generale.

ART. 13.

I provvedimenti di radiazione, previsti dall'art. 46 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, anno XII, n. 1578, sono comunicati anche ai Sindacati degli avvocati e procuratori della Libia.

ART. 14.

Le deliberazioni, previste dal primo capoverso dell'art. 57 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sono approvate dal Ministro per l'Africa Italiana, il quale provvede a darne comunicazione ai Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni.

ART. 15.

Le deliberazioni riguardanti le tasse previste dal primo capoverso dell'art. 52 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, dopo l'approvazione da parte del presidente della Corte di appello, sono comunicate, a cura del Sindacato, al Governatore generale della Libia, al Ministro per l'Africa Italiana ed ai Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni.

ART. 16.

L'elenco dei candidati che abbiano riportato la idoneità negli esami della professione di avvocato, previsto nel terzo capoverso dell'articolo 34 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, è trasmesso altresì ai Direttori dei Sindacati degli avvocati e procuratori della Libia.

ART. 17.

I presidenti dei tribunali della Libia nella ipotesi di cui all'art. 81 del R. decreto 22 gennaio 1934-XII, n. 37, comunicheranno un esemplare degli albi da loro formati al Ministero dell'Africa Italiana, che curerà di farne la segnalazione ai Ministri della grazia e giustizia e delle corporazioni, nonché al Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

ART. 18.

Gli avvocati e procuratori cittadini italiani metropolitani iscritti negli albi della Libia, i quali trasferiranno la loro residenza nel Regno, possono chiedere il trasferimento nell'albo del tribunale della circoscrizione nella quale si trova la nuova residenza.

I trasferimenti dei procuratori dagli albi della Libia a quelli del Regno non sono soggetti alla limitazione di numero prevista dall'art. 25 del R. decreto-legge 27 novembre 1933 anno XII, n. 1578.

ART. 19.

Gli avvocati iscritti negli albi del Regno sono ammessi ad esercitare davanti a tutte le autorità giudiziarie della Libia e, reciprocamente, gli avvocati iscritti negli albi dei tribunali della Libia sono ammessi nell'esercizio della loro professione nel Regno.

ART. 20.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Solmi — Di Revel — Lantini
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Disciplina dell'industria e del commercio in Libia

Delega al Governatore Generale della Libia della facoltà di concedere autorizzazioni all'impiego di industrie ed ampliamento di stabilimenti industriali in Libia con impiego di capitali inferiori alle Lire 500.000.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. Decreto 21 agosto 1936-XIV, numero 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie;

Visto il R. Decreto 1. luglio 1937-XV, numero 1873, che modifica e completa il predetto decreto Reale;

DECRETA:

La facoltà di concedere autorizzazioni all'impiego di industrie ed all'ampliamento di stabilimenti industriali nella Libia con impiego di capitali inferiori alle lire Cinquecentomila — ad eccezione dell'industria dello spettacolo — qualunque sia il capitale in essa impiegato — viene delegata al Governatore Generale della Libia che la esercita sentiti i Consigli coloniali dell'economia corporativa.

Roma, li 7 luglio 1938-XVI.

p. Il Ministro: TERUZZI

Disciplina del commercio di vendita al pubblico.

L'art. 2 del D. G. 2 aprile 1938-XVI n. 6796, relativo alla disciplina del commercio di vendita al pubblico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 21 aprile 1938, e sul Notiziario Corporativo n. 4 dell'aprile u. s., deve essere letto come segue:

Art. 2) - La licenza di cui all'art. precedente potrà essere rilasciata agli enti ed alle persone le quali ne facciano domanda ai rispettivi municipi in carta bollata da L. 2, — qualora i richiedenti:

a) abbiano i requisiti di cui al n. 1 dell'articolo 3;

b) dimostrino di aver depositata una cauzione alla Cassa di Risparmio della Libia secondo le norme che saranno dettate con successivo Nostro decreto nella misura appresso indicata.

Il rilascio della licenza è subordinato alla prestazione di una cauzione di L. 300. — per gli enti privati e le persone che intendono iniziare il commercio di cui è cenno e di una cauzione da L. 200. — fino a L. 5.000. — per gli enti privati e le persone che già esercitano tale commercio. Nel secondo caso l'ammontare della cauzione è così stabilito in rapporto ai redditi di ricchezza mobile di cui essi sono in possesso per l'esercizio del commercio da sottoporre a licenza:

— in lire 200 per i redditi annui di ricchezza mobile non superiori a L. 5.000;

— in lire dodici per ogni cento lire o frazione di cento lire di reddito di ricchezza mobile per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre lire 5.000 fino a L. 10.000;

— in lire 15 per ogni cento lire o frazione di cento lire di reddito di ricchezza mobile per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre 10.000 lire fino a lire 20.000;

— in lire 5.000 per i redditi annui di ricchezza mobile di oltre ventimila.

I titolari delle licenze saranno tenuti ad integrare la cauzione in caso di aumento della imposta di ricchezza mobile nei ruoli di riscossione, nelle stesse proporzioni di cui al comma precedente.

La cauzione potrà essere versata in contanti ed in tal caso verrà corrisposto l'interesse che sarà stabilito col provvedimento di cui alla lettera b) del primo comma del precedente articolo, od in titoli dello Stato calcolati al valore nominale e sui quali il depositante avrà il diritto di riscuotere gli interessi ad essi pertinenti detratti i diritti di custodia da stabilirsi con il citato provvedimento.

La lettera c) dell'art. 4 deve essere letta: c) il commerciante per due volte consecutive, qualunque sia il periodo di tempo della infrazione sia stato punito per i reati di cui agli artico-

li 353, 354, 472, 473, 474, 501, 514, 515, 517 e 623 del Codice Penale.

Il terzo comma dello stesso articolo deve leggersi: L'importo della cauzione incamerata sarà devoluto per due terzi al Governatore della Libia e per un terzo al Municipio ove è stato disposto l'incameramento. Il Municipio sulla parte della cauzione incamerata ad esso devoluta, potrà stabilire dei premi per gli agenti scopritori.

L'ultimo comma dell'art. 5) deve essere letto: Sarà però sufficiente il nulla osta dell'autorità municipale dato con lettera d'Ufficio alla Direzione e della Cassa di Risparmio della Libia, od alle sue filiali, senza l'intervento della commissione e del prefetto, perchè possa effettuarsi la restituzione della cauzione qualora fosse stata indebitamente costituita da enti privati e da persone non soggette al rilascio della licenza di esercizio.

Norme per la regolamentazione dei depositi cauzionali per le licenze d'esercizio (D. G. 27-7-1938-XVI, n. 15010).

IL GOVERNATORE GENERALE DELLA LIBIA

Visto il R. D. 2 dicembre 1934 n. 2012 sull'Ordinamento Organico della Libia;

Visto il R. D. 7 luglio 1927 n. 1823 che autorizza il Governo della Tripolitania e della Cirenaica ad emanare norme intese a disciplinare il commercio di vendita al pubblico, in modo analogo a quanto è stato fatto nel Regno con R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174;

Visto il R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 2174;

Visto il D. G. 3 marzo 1937 n. 296 che disciplina il rilascio delle licenze d'esercizio per il commercio;

Visto il D. G. 2 aprile 1938 n. 6796 che detta nuove norme sul rilascio delle suddette licenze;

Sentito il Comitato Intersindacale della Libia;

DECRETA:

ART. 1.

I depositi cauzionali di cui all'art. 2 del D. G. 2 aprile 1938-XVI n. 6796, da eseguirsi in numerario e in titoli dello Stato, saranno vincolati a favore dei Municipi che dovranno rilasciare le licenze.

ART. 2.

Non è consentita la prestazione della cauzione con titoli di proprietà di terzi e non interamente liberati.

Non è neppure consentito il deposito di titoli nominativi.

I titoli verranno accettati per il loro valore effettivo sulla base delle quotazioni del giorno in cui sarà eseguito il deposito.

Tale valore non potrà però mai superare quello nominale dei titoli medesimi.

ART. 3.

Il vincitore del deposito cauzionale permarrà per tutta la durata dell'obbligo della cauzione.

ART. 4.

L'ammontare della cauzione sarà determinato dal Municipio che dovrà rilasciare la licenza.

Il documento che determina l'ammontare della cauzione sarà consegnato in doppio originale all'interessato, che provvederà a sottoporlo alla formalità della registrazione, presso l'Ufficio Atti Civili e Successioni competente per territorio.

ART. 5.

Sulla base di tale documento, regolarmente registrato, le Filiali della Cassa di Risparmio rilasceranno, per i depositi in contanti, appositi libretti nominativi, e per i depositi in titoli, le corrispondenti polizze.

ART. 6.

Tanto i libretti quanto le polizze saranno intestati ai singoli esercenti e porteranno l'annotazione di vincolo a favore delle Amministrazioni Municipali che dovranno rilasciare le licenze, con espresso richiamo al D. G. 2 aprile 1938-XVI n. 6796.

ART. 7.

Sui depositi in contanti la Cassa di Risparmio corrisponderà l'interesse nella misura del 2,50% in ragione d'anno, mentre per i depositi in titoli la stessa Cassa è autorizzata a percepire un diritto di custodia di L. 2 per mille all'anno, con un minimo di L. 2,50.

Tale diritto sarà conteggiato sul valore nominale dei titoli depositati.

ART. 8.

Gli interessi sui depositi in contanti saranno liquidati il 31 dicembre di ogni anno; mentre l'importo delle cedole sui titoli sarà accreditato ai singoli depositanti al momento dell'incasso, alle rispettive scadenze.

ART. 9.

Gli interessi e l'importo delle cedole, salvo contrarie disposizioni delle Amministrazioni Municipali beneficiarie del vincolo, potranno essere liberamente riscossi dagli intestatari dei libretti e delle polizze.

ART. 10.

I diritti di custodia per i depositi costituiti in titoli, saranno percepiti dalla Cassa di Risparmio, mediante trattenuta sull'importo delle cedole.

ART. 11.

Le ordinanze per lo svincolo delle cauzioni, munite del visto di esecutorietà del Prefetto, dovranno essere registrate presso l'Ufficio Atti Civili e Successioni competente a cura e spese degli interessati.

ART. 12.

Anche i decreti dei Prefetti per l'incameramento delle cauzioni, contenenti disposizioni per il riparto del ricavo della estinzione dei libretti e della vendita dei titoli, dovranno essere sottoposti alla formalità del registro. La registrazione sarà curata dai Municipi che avranno provocato l'incameramento.

ART. 13.

In caso di trasferimento di un esercizio, dovrà procedersi con le formalità innanzi precisate, alla costituzione di un nuovo deposito cauzionale al nome dell'esercente subentrante, e successivamente al rimborso del deposito preesistente.

ART. 14.

I Municipi procederanno ad una revisione dei depositi cauzionali costituiti prima del presente decreto, determinando l'ammontare delle nuove cauzioni che gli esercenti sono tenuti a prestare in relazione al disposto dell'art. 2 del D. G. 2 aprile 1938-XVI, n. 6796.

Sulla base di tali determinazioni, regolarmente registrate, le Filiali della Cassa di Risparmio procederanno all'estinzione dei vecchi libretti, trasferendo il ricavo contemporaneamente sui nuovi, nei quali gli interessati verseranno le differenze dovute ad integrazione della cauzione.

ART. 15.

Per gli eventuali ulteriori versamenti che i titolari delle licenze dovessero effettuare in base al disposto del penultimo capoverso dell'articolo 2 del D. G. 2 aprile 1938 n. 6796 i Municipi interessati daranno di volta in volta comunicazione alla Cassa di Risparmio.

Il Governatore Generale
BALBO

La situazione economica nella provincia di Tripoli nel trimestre aprile-giugno 1938

Premesse

Ogni ramo dell'attività economica ha registrato un ulteriore sviluppo in dipendenza dei seguenti fattori:

- 1) Nell'agricoltura i lavori di semina;
- 2) Nell'industria la maggiore attività dei molini edili, ecc. che hanno registrato un lavoro particolarmente intenso rispetto alle campagne precedenti; ma soprattutto le attività edili connesse ai lavori pubblici ed a quelli per le opere di colonizzazione;
- 3) Nel commercio l'aumentata importazione di generi alimentari e di materiale da costruzione che seguitano ad alimentare in misura notevolissima l'industria edile che prosegue con sempre maggiore ritmo lavorativo;
- 4) Nelle industrie alberghiere e turistiche il cospicuo numero di turisti italiani ed esteri che reca altresì apprezzabili vantaggi all'artigianato indigeno.

Questi fattori parzialmente collegati, come effetto alla causa, al costante aumento della popolazione metropolitana, che se da un lato ha valso ad incrementare la richiesta, ha ricercato sensibilissimo sviluppo all'attività agricola, in quella industriale e in via secondaria nel commercio.

In sintesi e come premessa di quanto andremo sviluppando nei rispettivi capitoli possiamo subito dire che l'andamento stagionale primaverile ha beneficiato in modo particolare le culture cerealicole il cui raccolto complessivo può giudicarsi abbondante rispetto alle campagne precedenti ed i pascoli in genere che si presentano sufficienti all'alimentazione del bestiame.

L'industria, in specie l'edilizia, e l'artigianato hanno continuato a registrare una graduale e sempre crescente attività in stretta dipendenza con le aumentate produzioni agricole e con l'aumentato gradale della popolazione metropolitana le cui iniziative di carattere industriale ed artigianale trovano anche buon campo di realizzazione.

Degno di rilievo l'afflusso nel capoluogo delle produzioni agricole e l'esportazione verso i centri minori della colonia di tessuti, mercerie ecc. di cui vien fatto sempre maggior consumo da parte dell'elemento indigeno. D'altra parte permangono cospicue importazioni dal regio onde soddisfare l'aumentata richiesta che si riscontra particolarmente attiva per il materiale da costruzione (ferro, legname, cemento ecc.) dato il ritmo con cui marcia l'edilizia, che continua ad assorbire notevoli quantitativi di manodopera e di maestranze nazionali ed indigene.

PASTORIZIA ED AGRICOLTURA

Pastorizia

I pascoli si presentano ovunque migliorati e in modo particolare nel territorio del Commissariato di Suk el Giuma dove le condizioni del bestiame permangono ottime e sui mercati del quale notasi anche una leggera diminuzione dei prezzi degli animali.

Eguale soddisfazione le condizioni del bestiame e lo stato dei pascoli nel territorio di Zuara dove le misure profilattiche tempestivamente predisposte hanno consentito di soffocare i focolai di afta epizootica che andava per lo addietro manifestandosi con una certa frequenza nella zona di Sabratha dove nel trimestre in esame non si sono verificati altri casi della malattia.

Anche a Zavia l'afta epizootica ha cessato di dare ogni preoccupazione e con recente decreto prefettizio sono state revocate le precedenti disposizioni che dichiaravano zone infette i territori di Zavia e Sorman. Qualche caso di vaiolo nel territorio di Giado fu prontamente circoscritto mediante provvedimenti profilattici e con la vaccinazione di un intero gregge.

Sempre regolare il funzionamento delle stazioni di monta taurina presso le mudirie di Garian e Jefren.

Quanto alla situazione dei pascoli in tutto il territorio del Commissariato del Garian stante alle buone poggie verificatesi nel trimestre. Apposite indagini eseguite dai competenti organi della Prefettura hanno condotto alla determinazione della produzione di foraggi freschi come appresso:

Circondario di Tripoli	Q.li	1.000
Residenza di Garian		1.390
Residenza di Jefren		3.364
Residenza di Mizda		100
Commissariato Cir. Suk el Giuma		190.755

Commissariato Cir. Zavia

Foraggi coltivati:		
Fieno	Q.li	3.000
Erba medica		5.400
Altri foraggi		3.600
Foraggi spontanei		
dei terreni steppici	Q.li	34.000

Residenza di Zuara:		
Foraggi prodotti da coltivatori metrop.	Q.li	500
prodotti da indigeni		4.000
	Q.li	4.500

Vice Residenza di Sabratha:		
Foraggi prodotti da coltivatori metrop.	Q.li	3.090
da indigeni		700
	Q.li	3.790
Totale Q.li 158.239		

Cerealicoltura

Nel complesso il raccolto della cerealicoltura viene stimato eccezionale rispetto alle campagne precedenti. A Sugh el Giuma viene addirittura stimato triplo di quello della scorsa annata. Non si possono comunque precisare i dati non essendo ancora terminati i lavori di trebbiatura.

Nel territorio del Commissariato di Zuara sono stati raccolti nei terreni di proprietà degli indigeni circa 47.000 quintali di orzo e 17.000 di grano. A questi dati vanno poi aggiunti quelli relativi alle concessioni metropolitane di Mellita, Marsa Zuaga e Sabratha i cui risultati non si conoscono ancora. Affluiscono intanto sul mercato di Zuara — non a torto considerato per il grado il più importante di tutta la Libia occidentale — forti quantitativi di orzo e di grano i cui prezzi variano, per il primo da un minimo di L. 35 ad un massimo di L. 50 al quintale e, per il secondo, da 125 a 130 il quintale.

Anche nel territorio di Zavia i raccolti sono abbondanti e corrispondono alle aspettative degli agricoltori. I dati del raccolto non si conoscono ancora, ma dai calcoli preliminari le produzioni medie possono stimarsi le seguenti:

Nelle concessioni: orzo q.li 3/4 per ettaro; grano all'asciutto q.li 6/8 per ettaro; grano irriguo q.li 15/18 per ettaro.

Nella Gefara e nel Gattis: orzo 10/12 volte la quantità seminata; idem per il grano.

Per quanto riguarda le aziende di avvaloramento del Gebel non si conoscono i dati di produzione essendo tuttora in corso la trebbiatura. Comunque il raccolto cerealicolo si presenta soddisfacente sia nel territorio di Garian che in quello di Jefren; piuttosto scarso invece in quello di Giado: buono quello della zona di Gattis e della Gefara; ottimo quello degli uadi Uames e dell'uadi Tiler; scarissimo invece quello di Guassem e di Dhar, di Ziatan e di Giado per la nota malattia causata ai cereali dal freddo intenso dello scorso inverno. Pressoché nulla la produzione della Ghbla.

Piuttosto esiguo il raccolto svuotato nel Commissariato Circondariale di Nalut dove si sono raccolti soltanto q.li 409,78 di grano e q.li 672,02 di orzo.

Olivicoltura

La fioritura degli ulivi si presenta ovunque abbondante e si prevede già un ottimo raccolto. Particolarmente floridi gli ulivi della Gefara, quelli di Sabratha e quelli del Gebel. In qualche zona come a Zavia l'abbondante fioritura è già stata seguita da una soddisfacente legazione che lascia intravedere una buona produzione olearia eguale o migliore a quella avvitata nella campagna scorsa.

Palmeti e colture delle oasi

Il raccolto dei datteri viene previsto generalmente buono.

Nelle oasi continua ad aversi una buona produzione di patate, pomodori, peperoni, cipolle ecc. e fra le frutta: mandorle, albicocche, pesche e susine.

Nel territorio del Commissariato Circondariale di Zavia si è iniziata l'estrazione dei legumi opportunamente limitata dalle disposizioni governative in vigore. La vendita all'ingrosso del legumi affluito a Tripoli si effettua sulla base di 110/120 lire all'ettolitro; quella al minuto L. 140/160 al litro.

In alcuni giardini indigeni è stato effettuato il trapianto delle piantine di tabacco; a Tigriina sono state trapiantate circa 58.000 piantine e nel periodo aprile-maggio furono effettuate le necessarie sarchiature. Alla fine di giugno iniziò la raccolta e la cura delle foglie basilari. Non è possibile fare delle previsioni sicure sul raccolto, perchè la coltivazione trovava ancora all'inizio.

Di scarso rilievo il patrimonio palmitifero del Garian, sul mercato del quale sono stati importati circa 400 quintali di datteri venduti ad un prezzo che ha oscillato tra L. 60 e 75 al quintale.

A Gadames continua la piantagione dei palmeti di palma e la sistemazione dei terreni adiacenti al pozzo artesiani dati in concessione ad agricoltori libici della zona.

Produzioni ortofrutticole

Continuano ovunque abbondanti i raccolti di patate, pomodori, granoturco, cipolle, peperoni ecc. che insieme alle frutta di stagione come mandorle, albicocche, pesche e uva seguitano ad alimentare i mercati della provincia.

Generalmente stazionarie le condizioni di tali produzioni nel territorio del Commissariato Circondariale di Garian, stante la poca disponibilità idrica delle varie regioni. Viene a proposito segnalato che il fabbisogno delle verdure e delle patate viene quasi completamente soddisfatto dai prodotti di altre regioni.

Produzioni viti-vinicole ed affini

Lo stato di vegetazione dei vigneti è fiorente e buono; si prevede in definitiva un raccolto particolarmente abbondante.

I maggiori produttori della zona di Tagiura hanno iniziato l'irrigazione delle vigne, mediante un razionale sistema di tuozioni in ferro, sotterranee.

In pieno rigoglio sono i vigneti delle concessioni metropolitane del territorio del Commissariato di Zuara che oltre ad essere di qualità pregiata rispetto a quelle coltivate dagli indigeni, sono curate a regola d'arte; il raccolto viene quindi previsto di gran lunga superiore a quello delle ultime annate anche se l'andamento stagionale non sarà del tutto favorevole.

Assai meno soddisfacente l'andamento di questa produzione nel territorio del Commissariato di Zavia che è stato alquanto danneggiato dalla nebbia e dai ghielli avutosi alla fine del trimestre. Ottima ed abbondante la produzione dei vigneti di Castel Benito.

Attività pescherecce

Mentre si richiamano le considerazioni espresse nei precedenti notiziari può fin d'ora prendersi in esame la campagna del tonno che si prospetta soddisfacente in quasi tutte le tonnare della provincia; in quelle di Mellaha, Gasr Garabulli e Sidi Benuir fino alla fine del trimestre si sono pescati complessivamente n. 1450 tonni per un peso totale di q.li 997,80. Le tonnare della S.T.I.M.Z. a Marsa Zuaga e del Principe di Paternò a Sabratha hanno pescato complessivamente di 1.255,12 quintali e 502 tonni per quintali 486,54. Nella tonnara di Marsa Dila (Zavia) sempre di proprietà del Principe Paternò in 10 mattanze sono stati pescati di 488 tonni ma si spera che le mattanze successive daranno un maggior prodotto.

Per quanto attiene alla pesca comune, gli ingenti quantitativi del prodotto stagionale hanno seguito ad alimentare il mercato locale in cui i quantitativi di pesce affluito si sono sempre mostrati superiori alla richiesta, peraltro considerevolmente aumentata. Anche a Zuara il prodotto della pesca è risultato quintuplicato rispetto a quello ottenutosi nel trimestre precedente. Per quanto riguarda la pesca delle spugne nelle acque di Zuara, sono stati estratti nell'intero trimestre 3.429 Kg. di spugne. Tale prodotto è notevolmente inferiore a quello del trimestre precedente in cui furono pescati 5.000 Kg. di spugne.

ARTIGIANATO - INDUSTRIA - COMMERCIO

Sebbene l'attrezzatura industriale della provincia non abbia subito mutamenti rispetto ai trimestri precedenti in cui furono ampiamente illustrate le singole attività industriali ed artigiane ed esposte le considerazioni ad esse riferentisi passiamo ad esaminare succintamente le tre attività in esame che, come accennato nelle premesse, continuano a svilupparsi gradatamente in dipendenza dei seguenti fattori:

- a) aumento delle produzioni agricole;
- b) valorizzazione delle risorse naturali del Paese da parte dell'iniziativa privata;
- c) graduale aumento della popolazione metropolitana.

Il caratteristico artigianato indigeno locale si è avvantaggiato del periodo fieristico e del considerevole afflusso di turisti.

Nei centri minori hanno continuato a lavorare le rudimentali aziende artigiane indigene la cui produzione approvvigiona le rispettive popolazioni di utensili domestici, di attrezzi agricoli, di indumenti per arabi, tappeti, ciabatte, tende, ecc. In particolare nella residenza di Garian si sono avute le seguenti produzioni:

- 1) Terracotta pezzi n. 5.000;
- 2) Tappeti israeliti, n. 30 pezzi;
- 3) Striscie per tende n. 15;
- 4) Hemel n. 20;
- 5) Grari, n. 30.

Nel territorio della Residenza di Mizda si sono avuti i seguenti dati di produzione locale:

- 1) Tappeti n. 5;
- 2) Bisacce per orzo n. 70;
- 3) Tessuti di pelo di cammello per tende n. 50;
- 4) Selle per cammello n. 10;
- 5) Borse e tascapani vari n. 30;
- 6) Cuscini per donne n. 5.

Le piccole industrie esercitate sotto forma artigianale trovano molto lavoro strettamente connesso a quello dell'industria edile. Egualmente le industrie alimentari seguitano ad avvantaggiarsi del buon esito della campagna agraria.

Per le attività industriali dei vari centri della provincia si è notato un ulteriore incremento di lavoro nelle cave di pietra (in particolare quelle del territorio del Commissariato di Suk el Giuma) in dipendenza d'importanti lavori edili, privati e governativi. Così nella circoscrizione di Zavia esistono

tre forni di calce a fuoco continuo che lavorano in questo periodo quasi ininterrottamente, data la forte richiesta per le costruzioni in corso, utilizzando calcare proveniente da cave esistenti nei pressi delle fornaci stesse, con una produzione media giornaliera di q.li 60 circa di calce sfiorta, all'uso locale, messa in commercio al prezzo di L. 7 al quintale. La calce viva viene invece venduta a L. 18 al quintale. Sempre nella circoscrizione di Zavia esistono poi numerose fornaci a sistema indigeno, capaci di produrre da 50 a 100 quintali di calce in una sola cottura; ma esse vengono accese solo saltuariamente a seconda della richiesta. Nel territorio di Zavia vi sono in fine 6 cave di pietra che lavorano con crescente attività data la richiesta di pietra-me per i lavori di costruzione delle caserme in Zavia e di case coloniche nella azienda agricola dell'Ente di Colonizzazione.

Importante l'attività dei molini per cereali che hanno iniziato la molitura dell'abbondante raccolto specialmente nel Commissariato di Zavia.

Particolarmente attive le industrie stagionali (ghiaccio, acque gassate, birra ecc.) anche nei centri minori della provincia come Zavia dove funziona da qualche mese una fabbrica di ghiaccio e acque gassate la cui produzione giornaliera si aggira sui 10/15 quintali di ghiaccio al giorno. Il frigorifero è inoltre fornito di due celle per la conservazione della carne congelata.

Il graduale passaggio dei prodotti dell'agricoltura ai mercati di vendita ed alle industrie per la lavorazione e quello successivo e definitivo dei manufatti al consumatore ha generato un aumento dei traffici commerciali come rilevasi dai dati contenuti nei prospetti allegati.

Per i centri minori della provincia si rileva quanto segue:

Nel territorio del Commissariato di Zuara il movimento commerciale si è limitato alla sola contrattazione dei cereali raggiungendo una somma di circa 3.000.000 di lire.

Nel territorio del Commissariato di Garian l'attività commerciale è stata leggermente più scarsa del trimestre precedente, perchè la popolazione si è allontanata dalle sedi per trasferirsi sui terreni ricchi di messi.

Normale il movimento caravaniero soprattutto fra la Ghbla ed il Fezzan.

Dagli specchi allegati si possono desumere i quantitativi, le qualità ed il valore delle merci entrate nel circondario durante il trimestre in esame.

Per il movimento commerciale verificatosi sulla piazza di Tripoli si riporta qui di seguito il prospetto dei principali prodotti stagionali entrati al mercato durante il trimestre:

Prodotti	Aprile	Maggio	Giugno
Cipolle	q.li 253,00	256,57	701,99
Piselli	" 905,47	148,11	—
Patate	" 380,74	1.821,—	2.103,03
Popovani (forti)	q.li 57,80	58,30	130,—
Pomodori	" 1,77	54,08	2.810,95
Carvelli	" 71,24	100,18	131,90
Finocechi	" 54.305,—	12.100,—	—
Arauci	q.li 204,69	128,71	5,93
Mandarini	" 2,40	2,40	—
Limoni	" 87.890,—	72.800,—	247,—
Zucca gialla	q.li 75,80	30,80	3,10
Fava verde	" 1.070,14	18,50	—
Carotofi	" 63.004,—	81.050,—	360,—
Erba medica	q.li 130,—	(0)	530,—
Foraggio	" 689,—	681,—	—
Paglia	" 319,—	32,—	290,—
Uva	" —	—	0,27
Uva	" 105.700,—	105.700,—	191.700,—
Pelli di montone	" 6.770,—	6.440,—	6.990,—
Pelli di capra	" 3.000,—	3.020,—	3.980,—
Pelli di cammello	" 189,—	151,—	109,—
Lana	q.li 51,30	89,30	48,—

Il commercio d'importazione nel corso del trimestre fu alimentato da cospicui quantitativi di generi alimentari, materiale da costruzione ecc.

Comunicazioni interne

Hanno continuato ad essere ulteriormente intensificate le linee automobilistiche urbane gestite dal Municipio e quelle interurbane ge-

stite dalle Ferrovie che trasportano un sempre maggior numero di passeggeri specialmente indigene che possono portarsi da un punto all'altro della provincia.

Le imprese private che compiono gli auto-transporti-merci trovarono lavoro nei buoni risultati della campagna e delle aumentate contrattazioni fra i vari centri della provincia.

L'industria edile in particolare contribuisce ad aumentare il traffico degli automezzi che si dipartono dal capoluogo per portare materiali e maestranze sui luoghi del lavoro. Desi infine notare il graduale aumento dell'afflusso turistico sulle linee di comunicazione che congiungono il capoluogo con i centri turistici come i naturali di Garian, Jefren, il Fezzan ecc. e le zone archeologiche di Leptis, Sabratha, Zilfen ecc. verso le quali ultime va sempre più crescendo l'interesse del turista straniero. Della Litoranea continuano ad avvantaggiarsi i traffici interprovinciali e quelli con la Tunisia.

Servizi pubblici

Come già ampiamente illustrato nei notiziari precedenti l'accresciuto fabbisogno della popolazione viene nel capoluogo integralmente soddisfatto dai vari servizi municipali che seguitano a funzionare regolarmente.

Per quanto riguarda i centri minori viene segnalato che l'acquedotto di Zuara ha dovuto ridurre le ore di pompaggio al fine di non arrecare danno ai pozzi ed ha fornito circa 6.000 metri di acqua. L'azienda Elettrica di Zuara ha prodotto Kwo 21.600 di energia dei quali ne ha esitati 15.000. Attualmente sono serviti all'acquedotto municipale di Zavia n. 74 utenti privati. L'energia elettrica per l'illuminazione pubblica e privata e per forza motrice è trasportata a Zavia da Tripoli dalla S.E.C.I. con linea trifase a 6.000 volta.

Regolare come sempre il funzionamento degli acquedotti di Garian, Jefren e Giado e così pure regolare il funzionamento delle centrali elettriche di Garian e Jefren. F' in corso di ultimazione la centrale elettrica di Giado che presto inizierà il suo funzionamento.

Le rappresentazioni classiche svoltesi il 26, 28 e 29 maggio nel teatro Romano di Sabratha hanno fatto affluire in quella località un numero considerevole di gitanti.

A Zavia è stato di recente impiantato un cinema estivo che ha iniziato il funzionamento nel mese di maggio e nel quale vengono dati spettacoli cinematografici tutti i giorni. Con l'apertura di questo cinema la locale sezione Dopolavoro ha limitato gli spettacoli a soli due giorni la settimana: il giovedì e la domenica.

A Nalut notevole è l'afflusso di turisti, di cui buona parte stranieri, transitati per e da Gadames.

LAVORI PUBBLICI

Debbono ancora segnalarsi i lavori di manutenzione agli stabili demaniali e municipali nel territorio del Commissariato del Garian dove è stato altresì provveduto alla sistemazione della strada Rumia-Giado. Proseguono pure i lavori della pista Giado-Bir Allagh e nel territorio di Mizda sono stati ultimati i lavori di sistemazione della pista Mizda-Nesma-Aln Miragh-Soemeh. Altri lavori di manutenzione stradale sono stati eseguiti nei centri abitati, a cura dei Municipi. A Jefren è stata costruita la nuova strada massiccia che dalla Residenza porta all'albergo Rumia.

Da parte della Residenza di Gadames vengono continuati i lavori di pulizia e di spurgo della sorgente «Ain el Fras» il cui livello si mantiene però assai basso. Il 14 maggio u. s. sono terminati i lavori di sistemazione della pista Bir Allagh-Derg. Continuano, a cura dell'Ufficio Speciale della Strada, i lavori di manutenzione ordinaria alla camionabile Nalut-Gadames. Attivamente vengono proseguiti, a cura delle OO. PP., quelli della rotabile Nalut-Zuara. Sempre a cura dell'Ufficio OO. PP. della Prefettura vengono continuati i lavori di costruzione della caserma del OC. RR. di Uazzen e quelli di riparazioni ad analoghe fabbricazioni in Cabao nonché in Nalut i lavori per dotare ogni immobile demaniale civile di una cisterna di raccolta delle acque piovane.

